

DISCIPLINARE DI INCARICO DI ACCORDO QUADRO

**CON PIU' OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO
DEGLI IMPIANTI GESTITI DA ACQUA NOVARA.VCO A VALERE SU
PROGETTO PNRR DENOMINATO LE.LE. (LESS LEAKAGE)**

*(le parti evidenziate in grigio, saranno personalizzate a seguito della stipula
dell'Accordo quadro con ciascun operatore economico)*

CIG _____

CUP _____

TRA

Acqua Novara. VCO S.p.A., con sede legale in Via Triggiani 9 - 28100 NOVARA,
C.F. e P.IVA 02078000037, in persona del suo legale rappresentante legale *pro
tempore* (di seguito, per brevità, anche solo “**Committente**”);

E

_____ con sede legale in _____ Via _____ capitale sociale _____ iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ P. IVA _____ PEC _____
domiciliata ai fini del presente atto in _____ via _____ in persona del _____ e legale
rappresentante _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”);

OPPURE

_____ sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di _____ al n. _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____ PEC _____
domiciliata ai fini del presente atto in _____ via _____ in persona del _____ e legale
rappresentante _____ nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del

Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante n. 1 _____ sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ P. IVA _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ Via _____ e la mandante n. 2 _____ sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ P. IVA _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ Via _____ giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ . _____ repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”).

Tra la Committente e l'Appaltatore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Valore giuridico degli allegati

Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

ART. 2. Oggetto e Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro disciplina l'affidamento dei lavori di ammodernamento degli impianti elettrici a servizio degli impianti gestiti dalla Committente a valere su progetto PNRR denominato Le.Le. (Less Leakage) - M2C4 - I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” .

I Lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e nel presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di

sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice"), la durata del presente

Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere prolungata di ulteriori 6 (sei) mesi,

nei limiti dell'importo di cui al successivo ART. 3, per il tempo strettamente necessario

alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente,

avviate prima della scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso l'Appaltatore è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro agli stessi - o

più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva la facoltà di

chiedere, e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni,

un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo

dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.

ART. 3. Importo dell'Accordo Quadro

L'importo massimo per la durata di 36 (trentasei) mesi del presente Accordo Quadro,

rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi che

presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo

Quadro, è complessivamente pari a € _____, compresi costi della sicurezza pari ad

€ _____, oltre IVA e/o altri oneri di legge.

La Committente non è vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di

validità ed efficacia dell'Accordo Quadro. Pertanto, il presente Accordo Quadro non

impegna la Committente a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo

contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'assegnazione di ogni singolo incarico avverrà mediante l'emissione di Ordini di

Intervento (ODI), afferenti al relativo Contratto Applicativo.

ART. 4. Affidamento dei Contratti Applicativi

Durante il periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro la Committente può affidare all'Appaltatore i Contratti Applicativi e i relativi ODI nelle modalità dettagliate al par. 2.2 del C.S.A.

I Contratti Applicativi e i relativi ODI hanno durata pari a quella prevista dagli stessi.

ART. 5. Modalità di espletamento dell'incarico

L'Appaltatore dovrà eseguire i Lavori oggetto del presente Accordo Quadro con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni singola attività.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione dei Lavori.

La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti necessari all'esecuzione dei Lavori, curando direttamente i rapporti con gli uffici competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

Nel caso in cui i Lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine indicato nell'ODI stesso, la Committente riconosce all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della Committente stessa del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari all' 1 ‰ (uno per mille) del valore dell'ODI per ogni giorno di anticipo. Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili,

sempre che l'esecuzione dei Lavori sia conforme alle prescrizioni di cui al C.S.A, e al presente Accordo Quadro.

ART. 6. Spese

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 7. Corrispettivi

Il Corrispettivo per l'espletamento degli incarichi di cui al presente Accordo Quadro con tutte le prestazioni accessorie necessarie di cui all'oggetto, comprensivo delle spese per sopralluoghi ed ogni altra attività necessaria all'espletamento dell'incarico affidato, è determinato applicando l'Elenco prezzi allegato al presente Accordo Quadro.

Per l'esecuzione di categorie di Lavori non previste dal presente Accordo Quadro e per le quali l'Elenco Prezzi non contiene i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di "nuovi prezzi" secondo quanto previsto al par. 8.1 del C.S.A.

La Committente procederà alla corresponsione dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 co.18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura del 20% (venti per cento) in relazione ai singoli Contratti Applicativi, così come previsto nel dettaglio al par. 4.7 del C.S.A.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, l'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica dei prezzi dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le modalità di seguito riportate.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in

diminuzione, sono applicate soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5 % rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto da appositi decreti del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

La compensazione sarà determinata applicando solo la percentuale di variazione che eccede il 5% - e comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza - al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

La richiesta di compensazione deve:

- essere presentata dall'Appaltatore a mezzo pec, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto del MIMS in GURI;
- avere ad oggetto esclusivamente i Lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- comprovare l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

Si precisa che in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono esclusi dalla compensazione i Lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La revisione prezzi disciplinata dal presente articolo potrà essere operata nei limiti delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento nonché delle somme derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

ART. 8. Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all'emissione della fattura a 30 (trenta) giorni F.M.D.F. + 15 (quindici) giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

Si applica quanto previsto ai par. 4.8 e 4.9 del C.S.A.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato il CUP, il CIG del Contratto Applicativo nonché il CIG "padre" dell'Accordo Quadro.

ART. 9. Contabilizzazione attività e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati in base ai Lavori effettivamente eseguiti e secondo quanto previsto nel C.S.A. ed eventuale relativo GANTT che sarà definito dalle parti.

ART. 10. Obblighi relativi alla parità di genere e disabilità

L'Appaltatore riserva, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

(solo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile

2006, n. 198)

L'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, è altresì tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 11. Interruzione dell'incarico

È facoltà della Committente revocare l'incarico quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito della fornitura e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'Appaltatore, proceda alla revoca dell'incarico, all'Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per le forniture eseguite sino alla data di comunicazione della

revoca, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di eventuali danni.

ART. 12. Divieto di cessione e Subappalto

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice il presente Accordo Quadro

non può essere ceduto a pena di nullità.

(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subap-

paltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. *[ovvero] (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di

affidare in subappalto, in misura pari a ____ (____ per cento), l'esecuzione delle

seguenti attività: _____.

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui

all'art. 105 del Codice nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L'eventuale

affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente

Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali

dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente

per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri

dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della

Committente della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro anche per la parte

subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente

da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-fornitore o ai suoi

ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, allegati al presente Accordo Quadro.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

ART. 13. Penali

La Committente si riserva di applicare le penali riportate nella tabella di cui al par. 4.4 del C.S.A.

Qualora le penali raggiungano il 20% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva di risolvere l'Accordo Quadro stesso.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'ART. 100 del presente Accordo Quadro, la Committente applicherà le seguenti penali:

- importo pari al 5% del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale, per l'inadempimento dell'obbligo di riserva nelle assunzioni di cui al citato Art.10. Per l'applicazione di tale penale, si terrà conto delle assunzioni effettuate dall'Appaltatore nel corso dell'intera annualità di Accordo Quadro verificato ogni 12 (dodici) mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro eventualmente rinnovato.
- importo pari al 1 ‰ del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'Art. 10 del presente Accordo Quadro.

Le penali, così come eventuali somme a titolo di risarcimento, verranno trattenute mediante detrazione dall'importo finale o, in assenza, decurtate dalla garanzia fideiussoria o richieste tramite fattura.

ART. 14. Risoluzione e Recesso

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento.

ART. 15. Clausole risolutive espresse

La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:

- ritardare il termine di esecuzione di un singolo ODI per oltre 60 (sessanta) giorni dalla data prevista;
- manifestare incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei Lavori;
- sospendere i Lavori o non riprendere gli stessi senza giustificato motivo;
- rallentare i Lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei Lavori nei termini previsti dal C.S.A. e dal singolo ODI;
- subappaltare abusivamente, associarsi in partecipazione, cedere anche parziale il presente Accordo Quadro o violare norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispettare la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza, integranti il C.S.A. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- risultare colpevole di frode o di negligenza grave nella condotta dei Lavori;
- violare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- non adempiere alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;

- raggiungere un numero di penali pari a 10 (dieci) nell'arco temporale di un anno nel periodo di validità del presente Accordo Quadro;
- non ripristinare la polizza fideiussoria in caso di parziale escussione dell'importo stabilito;
- non rinnovare la validità delle polizze assicurative fornite;
- violare gli obblighi previsti dalla vigente in materia di smaltimento dei rifiuti;
- perdere la disponibilità delle squadre di cui al par. 2.4.1 del C.S.A.;
- non caricare, tramite piattaforma TRUDI, la documentazione completa e corretta ai fini della verifica della VITP e del POS o non aggiornare la stessa oltre il 25° (venticinquesimo) giorno dalla scadenza;
- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento da parte del RUP;
- violare anche una sola volta l'obbligo di comunicazione al RUP di eventuali infortuni accorsi durante l'esecuzione dei Lavori.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo ovvero Ordine di Intervento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro è fatta salva la facoltà per la Committente di assegnare la quota residua dell'Accordo Quadro contrattualizzata con

l'Appaltatore cui è stato revocato l'incarico all'altro Appaltatore aggiudicatario in misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.

ART. 16. Clausola di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

ART. 17. Garanzia Definitiva e Polizze assicurative

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l'Appaltatore presenta una cauzione definitiva, allegata al presente Accordo Quadro, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, nelle forme e termini previsti dall'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è in possesso delle seguenti polizze assicurative allegare al presente Accordo Quadro:

- garanzia assicurativa, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), n. per tutti i danni subiti dalla Committente a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;

- garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) n. .

ART. 18. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore comunica alla Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della Commessa alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 19. Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Novara (NO).

ART. 20. Informativa Privacy

I dati personali dell'Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto secondo l'informativa di cui ha preso cognizione.

ART. 21. Registrazione e rinvio alla normativa vigente

Il presente Accordo Quadro verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente. Per quanto non è previsto nel presente Accordo Quadro, si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile nonché alla normativa vigente in materia.

Il Prestatore prende atto che in data 18/10/2022 la Committente ha sottoscritto con ATO 1 Piemonte un atto di convenzione c.d. "atto d'obbligo", allegato al presente contratto, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal MIMS direzione

generale per le dighe e le infrastrutture idriche per l'intervento M2C4-I4.2_013.

Il presente Accordo Quadro, composto da n. 22 articoli, su n. 18 pagine, viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.

ART. 22. ALLEGATI

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA)
- 2) Offerta Economica
- 3) Elenco Prezzi *(redatto alla stipula dell'AQ)*
- 4) Cauzione Definitiva
- 5) Polizze assicurative
- 6) Modello di Contratto Applicativo *(redatto alla stipula dell'AQ)*
- 7) *(eventuali)* Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- 8) *(eventuale)* Contratto/i di subappalto.
- 9) "Atto d'obbligo" del 18/12/2022 tra Acqua e ATO 1 Piemonte

Novara, lì, *come da firma digitale*

L'Appaltatore

La Committente

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificatamente le

clausole di cui agli ART. 7, ART. 10, ART. 11, ART. 12, ART. 13, ART. 14, ART.

15, ART. 16, ART. 19.

Novara, lì *come da firma digitale*

L'Appaltatore _____